



## IPOTESI DI ACCORDO TRA

Ospedale San Raffaele (di seguito OSR) nelle persone dell'Amministratore Delegato Nicola Bedin nonché degli altri componenti la delegazione aziendale: Antonio Limardi, Giuseppe Tredicino, Eugenia Peduti

E

RSU nelle persone di:

Sclavi Paola, Salamoni Gabriella, Galatioto Vincenzo, Bonfanti Elena, Banti Barbara, Monacelli Grazia, Mulè Angelo, Staglianò Francesco, Legnani Giulio, Di Luca Tindaro, Bonafede Michele, Napoletano Margherita, Rottoli Daniela, Mauro Mario, Mattozzo Vincenzo, Magro Pasquale, Luca Piccoli, *STEFANO TOMINELLI*

OO.SS. nelle persone di:

CGIL Carotti Claudio; Villa Alberto; Oggiano Marzia; Florindo Oliverio  
CISL Riva Danilo; Sangiovanni Angelo, Ongaro Mauro, Provasi Giovanni  
UIL Ciro Mangione, Ciro Capuano  
FIALS Savoia Gelsomina  
USI Angelo Mulè  
USB Rottoli Daniela  
LAS Flavio Vailati

### Finalità generali dell'ipotesi di accordo

La presente ipotesi di accordo è stipulata nel presupposto del comune intento di addivenire ai seguenti obiettivi tutti di eguale importanza:

1. Risanamento e rilancio strategico dell'Ospedale
2. Evitare il licenziamento di 244 lavoratori
3. Condivisione di un proficuo clima di lavoro e di corrette e compiute relazioni sindacali

Nell'ambito di questi obiettivi di carattere generale viene definito puntualmente quanto segue:

### Articolo 1 Riduzione del trattamento economico.

1. Le parti condividono di conseguire una riduzione dei livelli retributivi, pari a 9,25 mln di euro annui, relativamente al personale del comparto, intervenendo senza intaccare in alcun modo alcun trattamento economico dovuto ai sensi del CCNL di riferimento. Per raggiungere tale obiettivo si concordano le seguenti misure:

Voce	Valore lordo annuo (€/000)
Accordo 2010	5.400
Superminimo Anzianità	1.400
Nuovo accordo ex Superminimo Anzianità	-700
Sacchetto notte	200
Pronta disponibilità e altro	100
Buono mensa da 1,03 a 2,53	900
Riduzione del 18% sistema incentivante pers. tecnico	200
<b>Subtotale</b>	<b>7.500</b>
Riduzione del 15% Indennità Infermieristica	255
Riduzione del 27% compa (su 950)	257

*Monica C. C...*

*Di Ues  
Stefano Tominelli*

*Giuseppe Tredicino*

*ca*

*ca*

*ca*

*ca*

*ca*

*ca*

*ecel  
H.  
M.  
G.  
G.  
G.  
G.  
G.*



A.M.

Riduzione del 35% Superminimi	1015
Riduzione del 27% di altre voci extra CCNL	216
<b>Totale</b>	<b>9.243</b>

Si evidenzia che:

- dal 1° gennaio 2013 hanno perso efficacia gli accordi aziendali disdettati con Comunicazione del 31 ottobre 2012.
- Le parti si impegnano a definire entro il 31 maggio 2013 un calendario per la discussione di argomenti che le stesse evidenzieranno.
- viene introdotta dal 1° giugno 2013 una nuova voce (ex Superminimo Anzianità) pari al 50% di quanto di fatto erogato mensilmente nel 2012 ai sensi dell'accordo Superminimo di Anzianità firmato il 14 febbraio 1989 (e non più efficace dal 1° gennaio 2013), per coloro i quali siano in forza alla data odierna e che al 31 dicembre 2012 ne abbiano già fruito. Resta inteso che su tale nuova voce non matureranno incrementi di alcun genere rispetto all'importo come sopra determinato
- viene introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013 la riduzione del 18% del valore del sistema incentivante del personale tecnico;
- viene aumentato a decorrere dal 1° giugno 2013 il valore della trattenuta per i buoni pasto per la mensa, passando da € 1,03 a pasto ad € 2,53 a pasto;
- vengono ridotte a decorrere dal 1° giugno 2013 del 27% le seguenti voci extra CCNL:
  - o sistema incentivante personale tecnico (al netto della riduzione di cui al precedente terzo capoverso, valore indicativo annuo lordo complessivo € 0,95 mln);
  - o indennità ad personam ed altre voci minori (valore indicativo annuo lordo complessivo € 0,8 mln);
- vengono ridotti a decorrere dal 1° giugno 2013 del 35% i superminimi individuali (valore indicativo annuo lordo complessivo € 2,9 mln),
- viene ridotta a decorrere dal 1° giugno 2013 del 15% l'indennità infermieristica (valore indicativo annuo lordo complessivo € 1,7 mln)

gr B 2°  
John Bell  
Kara-Steve  
B  
M  
K

U.C.F.P.  
C  
M  
A

Quanto previsto avviene con il pieno consenso delle Parti qui stipulanti, fornito ad ogni utile fine ed effetto di legge e di contratto, prestandosi comunque consenso per tutto quanto necessario od opportuno per dar validamente luogo alla riduzione dei trattamenti economici nei termini sostanziali sopra indicati, che le Parti riconoscono essenziali ed inderogabili per il raggiungimento delle finalità citate in premessa.

Cap. 16 T. 1  
Stallini

Og

### Articolo 2. Piano straordinario di smaltimento ferie

Le parti condividono la realizzazione di un piano straordinario di smaltimento delle ferie residue, come da allegato 1.

7

### Articolo 3. Procedura di licenziamento collettivo.

OSR si impegna a non dare ulteriore seguito alla procedura di licenziamento collettivo avviata in data 31 ottobre 2012, e a procedere al reintegro dei dipendenti già licenziati in forza della suddetta procedura.

L'espletamento delle procedure formali del reintegro avverrà entro 5 giorni dalla ratifica della presente ipotesi di accordo, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in vigore al momento del licenziamento e con l'applicazione integrale dei contenuti di questa ipotesi di accordo

Mont. all. Co

Maria Maria  
Pompeo Pina  
USR (AVVONTO BRIVANNO 2)

Di Luca  
Dott. G. ...  
M.M.



ULL F. P. L.  
es

A.M.

**Articolo 4. Impegno di OSR e monitoraggio**

Fino al 31 dicembre 2014 OSR si impegna a non attivare alcuna procedura di licenziamento collettivo. Le parti concordano altresì un'azione di monitoraggio con cadenza semestrale: ogni sei mesi, in modo da poter disporre del conto economico al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, sarà verificato il risultato netto di bilancio con gli altri dati disponibili ed evidenziata la reale quantificazione degli effetti economici ai sensi della presente ipotesi di Accordo.

L'Azienda si impegna a comunicare per iscritto alla RSU e OO.SS firmatarie del presente ipotesi di accordo, trimestralmente, le quantità economiche complessive derivanti da effetti prodotti dalla presente ipotesi di Accordo.

ca

S

**Articolo 5. Superamento di contenziosi giudiziari civili.**

La presente ipotesi di Accordo è stipulato nel presupposto del comune intento di addivenire al risanamento dell'Ospedale, inteso quale modo per poter preservare l'eccellenza clinica, didattica, scientifica, e nell'intento di condividere un proficuo clima di lavoro e corrette e compiute relazioni sindacali.

Nell'ambito di tale spirito le OO.SS, nel sottoscrivere questa ipotesi di Accordo, confermano l'impegno a non promuovere nessun altro contenzioso collettivo o ex art. 28 Stat. Lav. sulle materie tutte qui trattate, ivi inclusa la perdita di efficacia dal 1° gennaio 2013 degli accordi disdettati con Comunicazione in data 31 ottobre 2012, che si dichiara di accettare escludendo ogni ulteriore o diversa pretesa anche per il periodo pregresso.

L'azienda accoglie la richiesta di non dar seguito agli iter disciplinari avviati sino ad oggi di cui alle lettere di contestazione relative ai permessi sindacali ed ore assemblee e alle vicende relative all'episodio della Direzione Generale, nella misura in cui vengano ripristinate le normali condizioni di decorosa accessibilità dell'Ospedale.

B. M. C. A. Z.

AL

**Articolo 6. Inscindibilità delle clausole della presente ipotesi di accordo.**

Le clausole di questa ipotesi accordo sono inscindibili (e pertanto l'applicazione di ognuna di esse implica l'accettazione anche delle altre, e viceversa); esse prevalgono su, e sostituiscono, ogni eventuale diverso accordo o intesa sulla medesima materia.

M

**Art. 7 Esiti positivi dell'azione di risanamento**

L'Azienda ritiene che, nel caso in cui l'evoluzione positiva del quadro normativo lo consenta, il risanamento possa essere ragionevolmente completato entro il 31 dicembre 2014. Le Parti concordano che, a decorrere dal 1° luglio 2015, saranno introdotti nuovi accordi con contenuti economici o saranno modificate le misure di cui al presente ipotesi di accordo, fermo restando che l'introduzione di tali nuovi accordi o modifiche non avverrà in modo automatico, ma sarà soggetta a verifica e necessiterà del consenso delle Parti, tenuto conto della situazione economica complessiva dell'Ospedale. L'eventuale diniego alla introduzione di tali nuovi accordi o modifiche dovrà essere motivato. A tal fine le Parti si incontreranno entro il 31 maggio 2015.

St  
P.

**Articolo 8. Ratifica dell'ipotesi di accordo**

La presente ipotesi accordo a seguito della validazione ad ogni effetto da parte dei dipendenti verrà ratificato da OSR, dalle RSU e dalle OOSS entro la data del 16 maggio 2013 presso la sede ARIFL e diventerà a tutti gli effetti operativo. In tal caso - previo consenso delle OO.SS. firmatarie di CCNL - USI USB e LAS potranno attingere dal monte ore previsto per i permessi sindacali previsti

St  
St

A  
A  
g  
m  
g  
L  
M

M. S. C. A. Z.

ITALS G. O. S. A.  
D. W. A.  
St. Antonio Francesco  
St. Antonio Francesco  
St. Antonio Francesco  
St. Antonio Francesco

per le OO.SS. Si precisa che le ore di assemblea finalizzate alla ratifica della presente ipotesi accordo non saranno computate.


Qualora, entro il 16 maggio 2013, mancasse la suddetta ratifica, la presente ipotesi di accordo e le relative attuali sottoscrizioni saranno prive di qualsiasi effetto di validità.

OSR


Nicola Bedin




Antonio Limardi



Giuseppe Tredicine



Eugenia Peduti



RSU

Sclavi Paola



Salamoni Gabriella



Galatioto Vincenzo




Bonfanti Elena



Banti Barbara

Monacelli Grazia




Mulè Angelo


Staglianò Francesco




Legnani Giulio



Di Luca Tindaro



Bonafede Michele



Napoletano Margherita



Rottoli Daniela



Mauro Mario



Mattozzo Vincenzo

Magro Pasquale

STEFANO TONINELLI



Piccoli Luca



OO.SS.

CGIL


Carotti Claudio



Villa Alberto



Oggiano Marzia



Oliviero Florindo




CISL


Riva Danilo




Sangiovanni Angelo



Ongaro Mauro



Provasi Giovanni



UIL

Mangione Ciro



Capuano Ciro



AL

USI - S  
Angelo Mulè  
*Angelo Mulè*

FIALS  
*epil...*  
Savoia Gelsomina  
USB  
Rottoli Daniela  
*Daniela Rottoli*  
USBLAVONO LUNVANO

LAS  
Flavio Vajlanti  
*Flavio Vajlanti*

*Memo Lleris*

Milano, 10 maggio 2013

*Q*  
*M* *M*



**Allegato 1. Piano straordinario smaltimento ferie**

- a) Tutti i lavoratori che abbiano un residuo di ferie non fruito al 31 dicembre 2012 dovranno presentare all'Azienda, entro il 15 giugno 2013, per iscritto, un programma di fruizione di almeno il 50% di detto residuo (di seguito: il programma ferie), che escluda i periodi dal 1° giugno al 30 settembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio, salvo casi specifici;
- b) Il programma ferie dovrà essere confermato dall'Azienda, per iscritto, nei consueti regimi e tempi di autorizzazione (entro il 20° giorno del mese precedente a quello per il quale è richiesta la fruizione), compatibilmente con le prevedibili esigenze di servizio;
- c) In caso di mancata presentazione del programma ferie, o di programma incompleto o incompatibile (ovvero ad esempio in caso di richiesta di periodi di ferie arretrate consecutivi e non dilazionati), l'Azienda provvederà a determinare d'ufficio i periodi di fruizione del residuo di ferie non fruito al 31 dicembre 2012, anche in relazione ad eventuali esigenze derivanti da riduzioni di attività;
- d) L'eventuale residuo di ferie non godute, rilevato a fine 2013, che dovrà in ogni caso essere pari o inferiore al 50%, dovrà tassativamente essere fruito, con le regole di cui sopra, entro il 31 dicembre 2014 presentando in tal caso il programma di fruizione delle ferie residue entro il 10 dicembre 2013;
- e) Resta inteso che il personale assente in aspettativa, maternità, infortunio e malattia lunga fruirà l'intero residuo prima dell'effettivo rientro in servizio compatibilmente con le esigenze di servizio;
- f) Qualora si verifichi che l'obiettivo di cui al presente art. 2. non sia in tutto o in parte raggiunto, le Parti si impegnano entro il 15 dicembre 2013 ad individuarne i motivi e alla luce di ciò, qualora la mancata fruizione non sia imputabile ad esigenze aziendali, ad introdurre eventuali misure che consentano comunque una riduzione di costi del Comparto tale da compensare la mancata riduzione di costi derivante dalla fruizione di ferie residue al 31 dicembre 2012 inferiore al 50%.
- g) Qualora si verifichi che l'obiettivo di cui al presente art 2 non sia in tutto o in parte raggiunto, le Parti si impegnano entro il 15 dicembre 2014 ad individuarne i motivi e alla luce di ciò, qualora la mancata fruizione non sia imputabile ad esigenze aziendali, ad introdurre eventuali misure che consentano comunque una riduzione di costi del Comparto tale da compensare la mancata riduzione di costi derivante dalla fruizione di ferie residue, a tal data, inferiore al 100%.

1 eq  
 Day  
 G

Milano, 10 maggio 2013

Man all'Co

Donde Pether  
 USB AVORO P M VAGO  
 PISA CISE Avedant

Agolo M.L. USI-SANITA'  
 FIALS  
 FREGU  
 [Multiple signatures and initials]

[Signatures and initials]

[Signatures and initials]